



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Ricorso al Magistrato del Lavoro sig. DE CANTIS + 4 - Resistenza - Mandato difesa all'avv. Vincenzo CHIATANTE.

L'anno millenovecentonovant aquattro, il giorno 27 (ventisette) del mese di ottobre, alle ore 09:00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. **Arturo MASI**

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. **Giuseppe ALTAMURA**

3. **Pasquale BARNABA**

4. **Bruno COSTONE**

5. =====

6. **Daniele POTI'**

7. **Domenico VILLANO**

MEMBRI SUPPLENTI

8. **Maria Teresa CONTE (con diritto di voto)**

9. **Luigi POSTIGLIONE**

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. **Francesco LUCIBELLO**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **dott.ssa Maria Fabiola MENENTI**

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- **PREMESSO** che con deliberazione n. 128 del 22.05.1993 la Commissione Amministratrice deliberava di chiedere, ai sensi dell'art. 2 della Legge n.554/88, espressa autorizzazione in deroga alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica -, per l'as-

sunzione di n. 26 conducenti di linea da assorbirsi dalla graduatoria degli idonei che la stessa Commissione Amministratrice aveva approvato con provvedimento n. 131/1991 a seguito di regolare concorso pubblico;

- ATTESO che, a tutt'oggi, l'Azienda non ha avuto riscontro dalla suddetta Presidenza del Consiglio ed, inoltre, la Regione Puglia, Assessorato competente, con propria nota n. 26/331/93 ha invitato l'Azienda a non procedere all'assunzione delle 26 unità lavorative;
- DATO ATTO che, al fine di essere assunti, i ventisei aspiranti autisti, stante la ormai acclarata competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria in materia, hanno promosso ricorsi ex art. 700 c.p.c. innanzi al Pretore del Lavoro, avverso i quali l'Azienda ha inteso resistere affidando mandato all'avv. CHIATANTE Vincenzo;
- ATTESO che con Ordinanza del 28.06.1994 il Pretore ha rigettato la domanda dei ricorrenti;
- CONSIDERATO che i deducenti (DE CANTIS + 4), non avendo ottenuto in via d'urgenza il soddisfacimento delle loro ragioni, hanno promosso ricorso in via ordinaria, notificato in Azienda in data 30.09.1994, al fine di ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato con l'A.M.A.T., con condanna della stessa al pagamento degli stipendi fin dal 1°/giugno/1993;
- ATTESO che l'udienza è stata fissata per il giorno 26.01.1995;
- RILEVATO che sussistono fondati motivi per resistere al suddetto ricorso in quanto l'Azienda non può procedere all'assunzione degli autisti senza l'autorizzazione della Regione Puglia, Assessorato competente;
- RITENUTO, quindi, per continuità di mandato difensivo, affidare l'incarico all'avv. CHIATANTE Vincenzo;
- VISTO il bilancio di previsione 1994;
- VISTO l'art. 6 T.U. del 1925;
- VISTO il D.P.R. n. 902/1986;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

D E L I B E R A

- di resistere al ricorso ordinario in narrativa specificato promosso dal sig. DE CANTIS + 4, affidando il mandato per la difesa dell'Azienda all'avv. Vincenzo CHIATANTE;
- di porre la presuntiva spesa di f.1.000.000 (unmilione), oltre a I.V.A. e CAP, in caso di succumbenza dell'Azienda e/o compensazione delle spese di lite e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1994, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".

Il Presidente

Il Segretario

Commissione Amministratrice
PREMESSE che con deliberazione n. 128 del 22.05.1993 la Commissione Amministratrice deliberava di chiedere, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 524/88, espressa autorizzazione in deroga alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - per l'as-

Comunicata all'Amministrazione Comunale il **11 NOV. 1994**

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **1 DIC. 1994**

CAPO AREA
SHE Direttore GENERALE
(Francesco FERRANTE)



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li. **10/novembre/1994**

N. di Protocollo **2095/94** Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

**Spett./le
Ufficio Servizi Municipalizzate
del Comune di Taranto
Palazzo LATAGLIATA**

T A R A N T O

RACCOMANDATA A MANO

OGGETTO : Trasmissione dispositivi deliberazioni.

Allegate alla presente trasmettiamo copie dei dispositivi delle deliberazioni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda e presidenziali, nelle sedute del 27 - 28/ottobre 3 e 8/novembre/1994, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn. 248 - **249** - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 257 -
258 - 259 - 260 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 -
269 - 272 - 276.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. **Francesco LUCIBELLO**)

P.R. -
[Signature]
11.11.94

[Signature]

STUDIO LEGALE
Avv. Prof. Francesco De Feis
Dr. Proc. Mauro Ruffo
Piazza Castello, 3 - Tel. 0834/714835
74100 TARANTO

AMAT - TARANTO
25.10.94 010366
SEGRETERIA GENERALE

PRETURA DI TARANTO - SEZIONE LAVORO -

R I C O R S O

Fischetti Augusto, Giannico Giovanni, Mazza Ercole,
Gallo Antonio, Maiorano Emilio, Oliva Vito
elettivamente domiciliati in Taranto alla Piazza
Castello n.3 presso lo studio dell'avv. Francesco De
Feis e del dr proc. Mauro Ruffo dai quali sono
rappresentati e difesi giusta procura a margine
del presente atto

espongono quanto segue:

a) l'AMAT dopo aver indetto in modo rituale un
concorso pubblico per l'assunzione di 20 conducenti
di linea, giusta delibera n.131 del 1991, in data
22 maggio 1993 per le note carenze di organico
determinate anche dall'avvenuto esodo dei seguenti
ulteriori conducenti di linea Gilberto Luigi,
Carrieri Angelo, Scorrano Giuseppe, Tedesco
Cataldo, Albano Pasquale, Scialpi Egidio,
Fraccascia Emilio, Ricchiuti Vittorio, Bisci
Giorgio, Danza Antonio, Oliva Pietro, Mazzoni
Umberto, Friuli Attilio, Quagliarella Nicola,
Franchi Ermanno, Antonante Vito, Carbone Giuseppe,
Palmieri Lorenzo, D'Amuri Francesco, Palumbo
Giuseppe, Picchierri Giuseppe, D'Onghia Francesco,
Lovelli Riccardo, Calò Salvatore, Galasso Michele,

V° Depositata in Ca
II 28 SET. 1994
CANCELLI
Avv. F. De Feis e M.
Il delegato a rappresentarmi
nel presente giudizio
nei successivi di impugnare
esecuzione, conferendo ogni
più facoltà di legge compres
di costituire, transigere, ri
risolvere e quietanzare, con
se di rato e valido. Vi aut
nominare in Vs vece altro pro
con gli stessi poteri. Sleggo
nel Vs studio in Taranto,
Castello 3 27

Giannico Giovanni
Mazza Ercole
Gallo Antonio
Oliva Vito
Ricchiuti Vittorio
Mazzoni
Quagliarella Nicola
Carbone Giuseppe
Palumbo
Picchierri Giuseppe
D'Onghia Francesco
Galasso Michele

Mod. A
1994
8174
M. Cron.
Ind. Taranto
L'UFFICIALE REGISTRO

Scialpi Cosimo, Greco Amleto, Todaro Gianfranco,
Tarallo Mario, De Cesare Giovanni, Celini Pietro,
Cardellicchio Angelo, Faita Giuseppe, Boelis
Antonio, Imperiale Cosimo, Carrieri Pasquale, Lippo
Gioacchino, Fumarola Michele, Cantore Vito,
Mongillo Giuseppe, D'Angiulli Francesco, Iacca

Cesare, deliberava di assumere coloro che, collocati
utilmente nella graduatoria finale, avevano
accettato di essere assunti partecipando al
concorso: tra costoro erano i ricorrenti;

l'AMAT tuttavia, nonostante formali diffide in tal
senso, non provvedeva ad inserire nella sua
organizzazione di lavoro i ricorrenti non
intendendo adempiere al contratto di lavoro
subordinato che ormai doveva intendersi
definitivamente concluso e vincolante tra le parti
(il bando infatti aveva assunto natura di offerta
al pubblico ai sensi dell'art.1336 c.c. e,
contenendo gli elementi essenziali del previsto
contratto di lavoro, esso doveva intendersi
vincolante per la proponente AMAT nei confronti di
coloro che essendo in possesso dei requisiti
richiesti e, collocatisi utilmente nella
graduatoria degli aspiranti, avevano accettato la
proposta);

b) l'AMAT asseriva di aver chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizzazione in deroga per l'assunzione di 30 unità tra gli idonei del concorso bandito con delibera n.213/87 e che, alla richiesta autorizzazione era mancato il necessario concerto del Ministero del Tesoro;

alla assunzione peraltro ostava il divieto espresso dall'Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia per effetto delle L.R. n.9/93 e 108/93;

c) a questo punto, va evidenziato che l'autorizzazione in deroga in parola non è richiesta nel caso di specie atteso che il blocco del turn over previsto dalla legge n.537/93 attiene solo al comparto del pubblico impiego;

è di tutta evidenza, pertanto, che la stessa non sia applicabile alla fattispecie che ci occupa dal momento che i dipendenti AMAT non possono considerarsi pubblici impiegati;

l'AMAT peraltro è esclusa dalla previsione di cui all'art.3 comma 6 della L.537 non rientrando nella definizione di cui all'art.1 comma 2 del D.Lgs 3.2.93 n.29;

ciò consentiva e consente all'azienda di rimpiazzare tutte le quiescenze intervenute ed interveniente nel 1994, e comunque, in particolare,

quelle afferenti la qualifica di conducenti di linea;

va rilevato poi come nella fattispecie l'AMAT, ai sensi dell'art.3 della L.270/88, avendo "esodato" conducenti di linea nel numero di circa 40 per inidoneità poteva e può ritenersi sicuramente autorizzata al rimpiazzo resosi necessario a fronte di un esodo assolutamente eccezionale.

La eccezionalità della fattispecie prevista rende speciale la citata normativa L.270/88 e quindi conferisce alla stessa, in quanto lex specialis, la forza giuridica di non essere derogabile da quella generale sopravvenuta (l.554/88), così come non è stata derogata;

Tale disposizione, pertanto, sarebbe modificabile solo con un provvedimento che espressamente fosse dichiarato esteso alla normativa in oggetto: ciò, tuttavia, nella specie, non può ritenersi essersi verificato nè con la emanazione della L.554/88 nè con il successivo D.L.102/89.

E' indirizzo costante della giurisprudenza quello secondo cui " l'art.15 disp.prelim. c.c. non consente una deroga della legge speciale da parte di una legge posteriore generale a meno che non risulti una espressa diversa volontà del

legislatore "(cfr. per tutte Cass.20.07.1991 n.8090 che si allega in copia).

Alla luce di quanto innanzi detto, la proposta dell'Amat doveva e deve intendersi pienamente efficace dal momento che la condicio iuris, cui la medesima era sottoposta, nella fattispecie, si è puntualmente verificata.

Per quanto attiene poi al divieto previsto dalle citate leggi regionali, si osserva che le stesse, proprio per la loro posizione di subordinazione nell'ambito della gerarchia delle fonti rispetto alle leggi statali, non trovano ingresso nel caso di specie. In ogni caso, le disposizioni normative regionali in materia riservata alla legislazione statale a norma del disposto di cui all'art. 117 della Costituzione, sono da disapplicare perche nulle ed in violazione della normativa costituzionale citata.

Alla luce di quanto detto i ricorrenti hanno diritto ad essere considerati assunti dall'AMAT a far data dalla conclusione del contratto di lavoro subordinato avvenuta nei tempi e nelle forme come innanzi riportate.

A tutto voler concedere e per denegata ipotesi quand'anche la fattispecie rientrasse tra le

previsioni normative di cui all'art.2 della L.554/88, va rilevato che l'atto autorizzatorio sussiste anche se difetti nella specie della firma del Ministro del Tesoro dovendosi ritenere assorbita nei poteri di rappresentanza esterna del Governo la firma apposta al decreto da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tutto ciò viene riferito ad abundantiam dal momento che, nella fattispecie in esame, il Ministero del Tesoro ha concordato con la Presidenza del Consiglio il provvedimento autorizzatorio.

P.T.M.

i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati e difesi, così concludono:

Voglia il sig. Pretore adito sulla domanda di che trattasi così provvedere:

- 1) dichiarare concluso tra l'Amat ed i ricorrenti il contratto di lavoro subordinato con livello di inquadramento come da bando di concorso e successive delibere attuative e, per l'effetto,
- 2) ordinare all'Amat l'assunzione dei ricorrenti nel posto di conducente di linea di ruolo con mansioni di autista di livello VI;
- 3) condannare l'Amat al pagamento in favore degli odierni ricorrenti degli stipendi a partire

dal 1.06.1993 sino alla data di effettiva
assunzione ed inserimento nell'organico
dell'azienda convenuta;

4) condannare l'Amat al pagamento delle spese e
competenze del presente giudizio da distrarsi in
favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

In via istruttoria: si producono i seguenti
documenti : elenco dei conducenti di linea esodati
per inidoneità: fascicolo di parte relativo alla
procedura d'urgenza inutilmente esperita contenente
la documentazione come da indice (delibera
n.131/91 della Commissione amministratrice AMAT; 4
diffide; bando di concorso; nota 27.07.1993 del
Commissario; nota del 6.09.1993 del Commissario;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 5.10.1993), lettera della Presidenza del
Consiglio dei Ministri di riscontro a richiesta
dell'A.C.T. di Trieste che pure si allega, parere
della Federtrasporti inviato alle aziende di
trasporto.

si chiede di provare a mezzo testi da indicarsi
in un termine fissando le circostanze di fatto di
cui alla narrativa che precede siccome articolate
nella stessa che qui si abbiano per integralmente
trascritte precedute dalla espressione " se vero

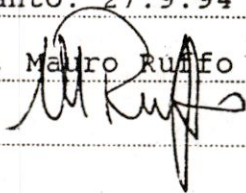
che ". Sin da ora si indicano il direttore di
esercizio dell'Amat Ferrante Giuseppe, Giuseppe
D'Addario, dipendenti Amat.

Si chiede infine che vengano richieste informative
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in
ordine alla avvenuta concertazione con il Ministero
del Tesoro relativamente alla emanazione del
decreto autorizzatorio.

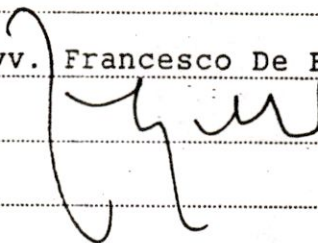
Salvezze illimitate.

Taranto. 27.9.94

Avv. Mauro Ruffo



Avv. Francesco De Feis.



Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 6/12/94
ore 9.00 ordinando alle parti di comparire per-
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente
decreto siano notificati al convenuto, a cura del-
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 4/10/94

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Maruccia Vincenza)

Il Pretore

Copia conforme all'originale

Taranto 12 OTT. 1994



IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI TARANTO

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

Ad istanza della parte

scritto Assolente addetto alla

ho notificato il presente atto al AMAT/Azienda Municipale

Autotrasporti Taranto in forza delle

citazioni del 657

mediante consegna di copia conforme all'originale

a mani

a mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria incaricato alla ricezione atti.

il

22/10/1974

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO